



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2007 (28.11)
(OR. en)**

15616/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0255 (AVC)**

LIMITE

COWEB 266

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 20 novembre 2007

Oggetto:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra
- Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 743 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.11.2007
COM(2007) 743 definitivo

2007/0255 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le due proposte allegate costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, in appresso "Serbia", dall'altra: i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo; ii) proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo.
2. Nell'aprile 2005, la Commissione ha presentato una relazione sulla fattibilità di un ASA con la Serbia e Montenegro¹, in cui concludeva che la Serbia e Montenegro era sufficientemente pronta per negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione. Il 3 ottobre 2005, il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia e Montenegro. I negoziati sono stati avviati il 10 ottobre 2005. Poiché la Serbia non rispettava la condizione di collaborazione totale con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), stabilita nelle conclusioni del Consiglio del 3 ottobre 2005², il 3 maggio 2006 la Commissione ha deciso di sospendere i negoziati relativi all'ASA.
3. A seguito del referendum del maggio 2006, il Parlamento montenegrino ha adottato una dichiarazione d'indipendenza il 3 giugno 2006 e la Repubblica di Serbia si è ritirata dall'Unione statale di Serbia e Montenegro. Il 24 luglio 2006 è quindi stata adottata una versione modificata delle direttive di negoziato per la Serbia.
4. Le prove fornite dal nuovo governo serbo a maggio e giugno del 2007, riguardanti il miglioramento della cooperazione con l'ICTY, hanno permesso alla Commissione di riprendere i negoziati il 13 giugno per concluderli il 10 settembre 2007. A seguito delle consultazioni con gli Stati membri dell'UE, i risultati dei negoziati per l'accordo di stabilizzazione e di associazione sono stati siglati a Bruxelles il 7 novembre 2007.
5. La decisione finale di firmare l'ASA rimane subordinata al rispetto, da parte della Serbia, delle condizioni politiche stabilite dal Consiglio al momento di adottare le direttive di negoziato, vale a dire la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)³. La presente proposta non pregiudica la valutazione del rispetto degli obblighi della Serbia al riguardo.

Come è stato dichiarato di comune accordo dalla Commissione e dal Consiglio nell'ottobre 2005, al momento di adottare le direttive di negoziato, la decisione finale potrà essere adottata solo una volta che:

1. la Commissione avrà riferito al Consiglio in merito alle condizioni politiche e
2. il Consiglio e la Commissione avranno riesaminato insieme i progressi compiuti dalla Serbia.

¹ COM (2005) 476 def. del 12 aprile 2005.

² 12591/05 PESC 786 COSDP 615 COWEB 138 + COR 1.

³ 12589/05 e 12591/05 PESC.

A tempo debito, e in linea con la dichiarazione comune, la Commissione riferirà pertanto al Consiglio e riesaminerà con il Consiglio i progressi compiuti prima che sia adottata la decisione finale di firmare l'ASA con la Serbia.

6. L'accordo di stabilizzazione e di associazione verte principalmente sui seguenti elementi:
 - instaurazione di un dialogo politico con la Serbia;
 - disposizioni volte ad intensificare la cooperazione regionale, compresa la prospettiva di creare zone di libero scambio fra i paesi della regione;
 - prospettiva di creare una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
 - disposizioni riguardanti la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la prestazione di servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali;
 - impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione con quella comunitaria, soprattutto nei settori chiave del mercato interno;
 - disposizioni sulla cooperazione con la Serbia in numerosi settori, tra cui giustizia, libertà e sicurezza;
 - istituzione di un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione dell'accordo, di un comitato di stabilizzazione e di associazione e di un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione.
7. La Commissione chiede al Consiglio di approvare definitivamente il testo dell'ASA e di avviare le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo sulla base delle due proposte allegate.
8. Le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo differiscono per ciascuna delle due Comunità europee (la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica):
 - a) per quanto riguarda la firma, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE prevede una decisione separata del Consiglio in relazione alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea, mentre il trattato CEEA non prevede un atto analogo;
 - b) per quanto riguarda la conclusione dell'accordo:
 - il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea, dopo aver ricevuto il parere conforme del Parlamento europeo, in forza dell'articolo 310 del trattato CE;
 - il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2, del trattato CEEA; l'accordo è poi concluso dalla Commissione.

9. In considerazione di quanto precede, la Commissione chiede al Consiglio di decidere, una volta che il Consiglio e la Commissione avranno riesaminato insieme, con esito positivo, le condizioni politiche di cui al paragrafo 5,

- i) di firmare l'accordo a nome della Comunità europea;
- ii) di concludere l'accordo a nome della Comunità europea e di approvarne la conclusione da parte dell'Euratom.

Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) I negoziati con la Repubblica di Serbia riguardanti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, si sono conclusi.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) L'accordo siglato il 7 novembre 2007 deve pertanto essere firmato a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva,

⁴ GU C del , pag. .

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁵,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, è stato firmato, a nome della Comunità europea, a [Bruxelles/Lussemburgo] il ... 2007, fatta salva la sua conclusione a una data successiva, a norma della decisione n.../CE del Consiglio del ...⁶.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) L'accordo deve essere approvato,

⁵ GU C del , pag. .

⁶ GU C del , pag. .

DECIDONO:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell'articolo 120 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è presa di volta in volta, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a depositare, a nome della Comunità europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 138 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

Per la Commissione
Il Presidente